



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Servizio Ragioneria

PROCEDURA APERTA DISCIPLINATA DAL D.LGS. 36/2023 ARTT. 71 E 108 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA ASSICURATIVA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO) DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO PER IL QUINQUENNIO 2024/2029

DISCIPLINARE DI GARA

CPV: 66518100-5

CIG: **B26BEAD817**

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: 05 Settembre 2024 – ore 11:00

Il presente documento complementare costituisce parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge del bando integrale di gara.

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Il Comune di Sant'Antioco, di seguito denominata Stazione Appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica SARDEGNA CAT, accessibile all'indirizzo <https://www.sardegncat.it/>

1. PREMESSE

Con decisione di contrarre n. 550 del 05/08/2024, questa Amministrazione ha disposto di affidare il servizio di Brokeraggio assicurativo.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Sant'Antioco - 11071 - codice NUTS ITG2H CIG **B26BEAD817**

Il Responsabile Unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la Dott.ssa Beatrice Lai - beatrice.lai@comune.santantioco.su.it.

1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile La Stazione

appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato su SARDEGNACAT – la Piattaforma di e-procurement della Regione Sardegna, a disposizione del Sistema Regione, degli Enti Locali e delle altre Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel territorio regionale per l'espletamento delle procedure di gara, sopra e sotto soglia comunitaria, previste dal Codice degli Appalti e consultabile sul sito https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/servizi_imprese.jst

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Nelle more dell'efficacia delle disposizioni del Codice sulla digitalizzazione dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti valutano sulla base delle caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata se consentire l'accesso alla stessa anche tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, modificando in tal caso la lettera b) dell'articolo Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito <https://www.sardegnaecat.it>

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara;
2. MODULO A) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI GENERALI;
3. MODULO A1 (BOLLO);
4. MODULO B Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali;
5. MODULO C – OFFERTA ECONOMICA;
6. Capitolato speciale d'appalto;
7. Patto di integrità;
8. DGUE.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante <https://comune.santantioco.su.it> nella sezione "Amministrazione trasparente" al seguente link: <https://trasparenza.comune.santantioco.su.it/L190/> nella sezione "bandi di gara e contratti" e sulla Piattaforma <https://www.sardegnaecat.it> nella sezione dedicata alla gara.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente al sistema telematico secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito all'indirizzo <https://www.sardegnaecat.it>, **entro le ore 20:00 del giorno 30/08/2024**.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento all'interno della piattaforma telematica presente sul sito <https://www.sardegnaecat.it> e più precisamente all'interno della pagina relativa alla procedura, tali chiarimenti avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.

NON SARA' EVASA ALCUNA RICHIESTA DI CHIARIMENTI INOLTATA IN FORMA DIFFORME A QUANTO INDICATO NEL PRESENTE DISCIPLINARE.

Si invitano pertanto gli operatori economici a monitorare costantemente i CHIARIMENTI inviati. Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella apposita sezione della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione
- b) all'esclusione
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono presso la Piattaforma. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, DURATA E MODIFICA

L'appalto è costituito dal servizio di Brokeraggio assicurativo

Servizio di brokeraggio assicurativo		PROVVIGIONE ANNUA MASSIMA POSTA A BASE D'ASTA
Polizze Auto	9.700,00	7%
Rami elementari	41.989,63	12%

L'importo stimato dell'appalto per la durata di 60 mesi è quantificato in € 28.600,00. Il suddetto valore è stato stimato applicando ai premi netti di aggiudicazione delle polizze assicurative in corso le percentuali sopra richiamate.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

A titolo informativo queste sono attualmente le polizze stipulate dal Comune di Sant'Antioco:

POLIZZA	COMPAGNIA DELEGATARIA	PREMI	SCADENZA
Polizza Furto	ALLIANZ VIVA	€ 635,70	30/09/2026
Polizza Incendio		€ 11.919,38	
Kasko	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	€ 1.906,80	
RC Auto (in forma cumulativa di Libro Matricola)		€ 9.700,00	
Infortuni Cumulativa		€ 999,00	
RCT/O per danni a Terzi e Dipendenti	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI	17.420,00	31/03/2025
RC Patrimoniale	LIBERTY	€ 4.700,00	
Tutela legale	ROLAND	€ 4.408,75	
TOTALE		€ 51.689,63	
		Per 5 anni	

Si precisa che la quantificazione dei predetti importi è finalizzata esclusivamente all'individuazione della procedura di gara, alla determinazione della cauzione da parte della Stazione Appaltante; **pertanto tali importi non costituiscono in alcun modo corrispettivo a favore dell'aggiudicatario.**

Indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D.Lgs. n.81/2008 per i rischi da interferenza-DUVRI.

3.1 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 60 MESI, decorrenti dalle ore 24:00 del 25/09/2024 e scadenza alle ore 24:00 del 25/09/2029. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 17, comma 8°, del D.Lgs. n. 36/2023. Durante il periodo contrattuale l'Affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato speciale d'Appalto.

3.2 AVVIO DEL SERVIZIO

L'ente committente si riserva la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D. Lgs. 36/2023, nelle more della stipula del contratto, in quanto il suddetto servizio non può avere soluzione di continuità.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 120 giorni ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3.4 FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO ISTITUITO PRESSO LA BANCA DATI ANAC

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE) 1 (Fascicolo virtuale operatore economico) presso ANAC ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 36/2023.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) d) f) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del

codice penale. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Il presente Appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- a) cause di esclusione di cui all'art. 94/95/96 del Codice;
- b) situazioni che ai sensi della vigente normativa inibiscano la possibilità di partecipare a gare di appalto pubbliche.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La manca accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità, approvato con deliberazione di Giunta n. 77 del 24/05/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012, costituisce causa di esclusione dalla gara, costituisce causa di esclusione dalla gara.

5.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti richiesti agli operatori economici devono essere inseriti dagli operatori economici nel FVOE (fascicolo virtuale dell'operatore economico).

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del d.lgs 36/2023, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

5.3 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

- a) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) **Iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi sezione B)** mediatori di assicurazione e riassicurazione, altresì denominati broker (di cui all'art. 109 d.lgs. 7 settembre 2005 n. 2009 ed ai regolamenti ISVAP (ora IVASS) 16/ 10/2006 n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché prova dell'avvenuta annotazione nell'elenco annesso al registro di cui al citato art. 109 D.lgs. 209/2005.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta, per il punto a), dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

5.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E CAPACITÀ TECNICHE / PROFESSIONALI

1. L'impresa dovrà avere **svolto il servizio di brokeraggio assicurativo a favore di almeno 10 Comuni, di cui almeno 5 sopra i 10.000 abitanti, nel triennio 2021-2022-2023, senza contestazioni**;
2. L'impresa dovrà aver **svolto funzioni intermediarie nel triennio 2021-2022-2023 premi assicurativi in favore di Enti locali per un ammontare non inferiore a € 350.000,00 complessivi**;
3. **Fatturato globale medio annuo** riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili non inferiore ad Euro 46.000,00 IVA esclusa. Tale requisito è richiesto per avere la garanzia che la ditta abbia maturato in anni recenti, sufficienti esperienze e capacità organizzative per

gestire i servizi oggetto dell'appalto e per rispondere alle aspettative che l'Amministrazione comunale ha rispetto a questi servizi. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 100 del Codice:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale, ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività;

5.5 ALTRI REQUISITI

L'impresa dovrà avere un ufficio sinistri in Sardegna o dovrà impegnarsi, dopo l'eventuale aggiudicazione, a costituire un ufficio in Sardegna.

5.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 4.2 lett. a) deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al punto 5.4 comma 3 deve essere posseduto unitariamente da almeno uno dei soggetti che compongono il raggruppamento.

5.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2, D. Lgs 36/2023 del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2, D. Lgs 36/2023, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 65 comma 2, D. Lgs 36/2023 nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 68, 67, e della medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo articolo 4 del presente Disciplinare, costituiti da:

1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), c) consorzi tra imprese artigiane d) (consorzi stabili), dell'art. 65 comma 2, D. Lgs 36/2023;
2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere e) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), f) (consorzi ordinari di concorrenti), g) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, h) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 65 comma 2, D. Lgs 36/2023, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 68, D. Lgs 36/2023; c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 65, D. Lgs 36/2023 comma 1 e di cui all'art. 62, del DPR 207/2010, nonché del presente Disciplinare.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 D. Lgs 36/2023 nonché quelle dell'art. 92 del DPR 207/2010, integralmente richiamati quali disposizioni del presente disciplinare.

6. AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 65 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 100), necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 96, nonché del possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 100, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

In caso di avvalimento dovrà essere resa apposita dichiarazione del concorrente attestante l'eventuale avvalimento dei citati requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale necessari per la partecipazione alla gara. A pena di esclusione dovrà essere fornita tutta la documentazione prevista dall'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, compreso il contratto di avvalimento.

Nella dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria deve essere specificato che la stessa si obbliga verso il concorrente e la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'accordo, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Inoltre nel contratto di avvalimento dovranno essere specificate, in modo dettagliato ed esauriente, le risorse umane, economiche, strumentali e l'organizzazione che vengono messe a disposizione per l'esecuzione dell'accordo.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino, alla medesima gara, sia l'impresa ausiliaria sia l'operatore economico che si avvale dei requisiti.

I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del Termine di presentazione delle offerte indicato nel bando di gara.

7. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla procedura, l'offerta e tutta la documentazione richiesta dovrà essere effettuata sul SARDEGNA CAT secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://www.sardegnaecat.it/>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata su SARDEGNA CAT entro e non oltre il termine perentorio delle ore 11:00 del giorno 05 Settembre 2024.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sulla piattaforma SARDEGNA CAT, e ove richiesto, firmata digitalmente (si rimanda al D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii).

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SARDEGNA CAT più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradDETto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SARDEGNA CAT è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SARDEGNA CAT e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera l'Agenzia/Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SARDEGNA CAT. L'Agenzia/Amministrazione si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SARDEGNA CAT.

Potrà essere prorogato o riaperto il termine di presentazione delle offerte qualora questo coincida con un malfunzionamento del Sistema SARDEGNA CAT risultante da comunicazione ufficiale da parte dello stesso. E' onere del concorrente segnalare la presenza di tali malfunzionamenti prima della data di apertura delle offerte.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore che in tal caso alleggerà copia conforme all'originale della relativa procura;

Le dichiarazioni dovranno essere redatte utilizzando i modelli predisposti dalla Stazione appaltante e messi a disposizione su SARDEGNA CAT.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale digitale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

Nel caso di associazione temporanea o di consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta, a pena esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio;

Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, in consorzio ordinario, in aggregazione di imprese di rete, eventuali imprese ausiliarie o eventuali imprese collegate o controllate che eseguiranno i lavori ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione sarà prodotta ai sensi dell'art. 100 D. Lgs 36/2023.

Tutta la documentazione sarà prodotta in lingua italiana o se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Sono inammissibili le offerte in aumento o con ribasso pari a zero.

8. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 D. Lgs. 36/2023.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 68, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, l'Amministrazione assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 100 del Codice è facoltà dell'Amministrazione invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

N.B. PROCEDURA INVERTITA: La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avvalersi della suddetta procedura a norma del paragrafo 20 del bando tipo Anac n. 1/2023.

9. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 D.lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dall'art. 20 del CSA.

In caso di mancato pagamento dei dipendenti dell'appaltatore e/o del subappaltatore, potrà subentrare il Committente con diritto di rivalsa sull'appaltatore ed addebito dei costi necessari e strumentali al pagamento dei dipendenti.

10. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

L'offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione dell'offerta medesima. Il concorrente si impegna comunque a confermare, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, la validità dell'offerta per ulteriori 180 giorni qualora alla data della prima scadenza dell'offerta presentata non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva della gara.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, effettuati i controlli previsti dalla Legge il contratto di appalto dovrà essere stipulato entro 30 giorni dall'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55 del codice.

L'aggiudicatario si impegna ad iniziare il servizio oggetto del presente appalto in pendenza della stipula del contratto.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara devono essere rimborsate dall'aggiudicatario alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione

N.B.: per la presente procedura non si prevedono spese per pubblicazioni.

Trascorso il termine fissato per la presentazione delle offerte non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad altra precedente.

La presentazione delle offerte non vincola l'Ente committente all'aggiudicazione né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento delle procedure di aggiudicazione che la Stazione Appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti in caso di sospensione o annullamento della procedura non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.

11. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta è corredata da:

1. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2 % del prezzo base di ciascun lotto e precisamente € **516,90** (euro cinquecentosedici, novanta);
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la

garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 106, comma 3 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

1. con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. In quanto allo svincolo si applica il comma 10 dell'art. 106 del Codice;
2. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimatiIntermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) d) e) f), del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie;
- d) avere validità almeno per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta, prevedendo la possibilità, in caso di aggiudicazione, di estenderne la durata per almeno ulteriori 120 giorni nell'ipotesi in cui alla scadenza dei 180 giorni non sia ancora stato stipulato il contratto d'appalto;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- g) essere correlata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8, del Codice, che stabilisce: “ L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o piu' delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva e' calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.13 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice”.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non è previsto ai sensi della Delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022.

14. FIRMA DIGITALE DEI DOCUMENTI

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
R.T.I. costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo	Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico raggruppando / consorziando.
R.T.I. costituito Consorzio Consorzio ordinario di operatori economici costituito	Deve essere resa una dichiarazione sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico mandatario.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

La domanda di partecipazione alla gara e la documentazione prescritta dal presente Disciplinare dovranno essere **collocate sul SARDEGNA CAT entro e non oltre il termine perentorio delle ore 11:00 del giorno 05 Settembre 2024.**

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sulla piattaforma SARDEGNA CAT e ove richiesto, firmata digitalmente (si rimanda al D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii).

I concorrenti dovranno presentare la seguente documentazione:

Busta - “Documentazione amministrativa”;

Busta - “Offerta tecnica”;

Busta - “Offerta economica”

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara.

16 BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A) Domanda di partecipazione in bollo oltre alla dichiarazione sostitutiva generale (da compilarsi mediante utilizzo del modulo “A” reso disponibile su SARDEGNA CAT), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente; può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia conforme all'originale della relativa procura e il

procuratore speciale è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 94 del d. lgs. 36/2023;

Si precisa che:

- a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- b) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l.10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l.10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

B) Modello A1 (Marca da Bollo)

C) Documento attestante la cauzione provvisoria di cui al paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 106 del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 117 del Codice, qualora risultasse affidatario. La suddetta dichiarazione non è richiesta per OE qualificati quali PMI.

Nel caso di possesso dei certificati di cui all'articolo 106, che comportano la facoltà di ridurre l'importo della cauzione provvisoria: l'operatore economico dovrà produrre copia conforme del certificato ovvero dei certificati oppure dichiarazione sostitutiva con la quale attesta il possesso del medesimo/medesimi;

D) Dichiarazione Modulo B in relazione al possesso dei requisiti tecnici e economici;

E) DGUE;

F) Disciplinare di gara, Capitolato speciale d'appalto e Patto di integrità sottoscritti per accettazione;

G) (Eventuale) autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14.12.2010 dal MEF (per imprese appartenenti ai paesi della c.d. Black List);

H): Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

1. **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
2. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

1. a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte da ciascun componente riunito. Al legale rappresentante

della mandataria o consorzio ordinario deve essere conferita procura speciale per atto pubblico.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

1. a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e della quota di partecipazione al consorzio.
2. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai aggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 68 del Codice.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- **a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

- **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

A pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del

CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
3. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17. BUSTA - OFFERTA TECNICA

La busta virtuale "B - Offerta tecnica" - CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

Al fine di valutare la capacità tecnica dei concorrenti, i medesimi, a pena d'esclusione, dovranno presentare:

una relazione tecnica, che dovrà caratterizzarsi per contenuti sintetici e di semplice consultazione; dovrà essere contenuta in un massimo di 10 facciate, in formato A4 (con un massimo di 30 righe per pagina) carattere tipo "Times New Roman", dimensione non inferiore a 12, ad esclusione degli allegati, dell'indice, delle copertine e di eventuali schede tecniche.

Le pagine che compongono la relazione tecnica dovranno essere numerate progressivamente. La relazione tecnica dovrà essere predisposta seguendo l'ordine dei criteri successivamente illustrati, indicando il "titolo" ed il punto a cui si fa riferimento.

Si rammenta che l'offerta tecnica dovrà essere redatta dalle ditte concorrenti tenendo presenti tutte le indicazioni, i vincoli e le prescrizioni presenti nel Capitolato Speciale di Gara. L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. In caso di soggetti candidati non ancora costituiti la stessa dovrà essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti delle imprese interessate.

18. BUSTA - OFFERTA ECONOMICA

La busta contrassegnata con la dicitura: "MODELLO C – OFFERTA ECONOMICA" contenente l'Offerta economica per i servizi oggetto della presente gara dovrà, a pena di esclusione, essere chiusa con le medesime modalità del Plico generale e recare il nominativo dell'operatore economico mittente e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA".

L'offerta dovrà contenere l'indicazione della ragione sociale dell'offerente, del domicilio legale, nonché del codice fiscale e della partita I.V.A. e dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma leggibile e per esteso (nome e cognome), dal Legale rappresentante dell'Operatore economico o da procuratore munito dei poteri necessari a impegnare legalmente l'operatore economico (in tal caso allegare copia della procura speciale), con l'indicazione degli estremi di un documento di identità valido.

19. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del Codice. Il punteggio massimo per l'offerta tecnica è pari a 80 punti. La Commissione attribuirà un punteggio compreso tra 0 e 100 secondo i criteri sotto riportati:

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80 C(a)
Offerta economica	20 P(a)
TOTALE	100

Il punteggio finale verrà calcolato applicando la seguente formula:

$$\text{Punteggio finale} = C(a) + P(a)$$

Dove:

C(a): punteggio di valutazione attribuito all'offerta tecnica del concorrente (a)

P(a): punteggio di valutazione attribuito all'offerta economica del concorrente (a)

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

N°		CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	DESCRIZIONE SUB CRITERIO	Punti discr.li max	Punti tab.ri max	Punti tabellari descrizione	Punti Tot.li max
1		Elementi QUANTITATIVI	20		20			20
	1.1	Enti locali per i quali è stato effettuato il servizio di brokeraggio negli anni 2021-2022-2023, senza contestazioni, oltre ai 10 previsti nei requisiti di cui al punto 5.4 - Max 10 punti				1	Fino a 2 - punti 1	
						2	Fino a 4 - punti 2	
						4	Fino a 7 - punti 4	
						6	Fino a 10 - punti 6	
						8	Fino a 15 - - punti 8	
						10	Oltre i 15 - punti 10	
	1.2	premi assicurativi intermediati negli anni 2021-2022-2023, senza contestazioni, oltre a 350.000,00 Euro previsti nei requisiti di cui al punto 5.4 - Max 10 punti				1	Da 350.000,01 fino a 600.000,00	
						2	Da 600.000,01 fino a 900.000,00	
						4	Da 900.000,01 fino a 1.200.000,00	
						6	Da 1.200.000,01 fino a 1.600.000,00	
						10	Oltre 1.600.000,01	

N°		CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	DESCRIZIONE SUB CRITERIO	Punti discr.li max	Punti tab.ri max	Punti tabellari descrizione	Punti Tot.li max
2		MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	20					20
	2.1	Personale impiegato, quantità, relative qualifiche, abilitazioni professionali ed attività specifiche, esperienza nel settore.		Adeguatezza della struttura organizzativa e del gruppo di lavoro proposto. Saranno valutati struttura	8			8

		Si valuteranno con maggiore attenzione i curriculum del personale destinato al comune di Sant'Antioco		dedicata alle problematiche assicurative dell'Ente; composizione dello staff tecnico di interfaccia con l'Ente;				
	2.2	Personale addetto dedicato al Comune di Sant'Antioco.		Numero dipendenti che svolgeranno servizio per il Comune di Sant'Antioco. Sarà attribuito un punteggio differente per addetti con oltre 10 anni di esperienza e addetti con meno di 10 anni		6	3 punti per addetto oltre 10 anni - 2 punti per addetto oltre 5 anni - 1 punto per addetti con esperienza sotto i 5 anni	6
	2.3	Recapito locale.		Presenza di ufficio in Sardegna		6	presenza sul territorio – 6 punti	6
3		MODALITÀ DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE E NELLA RENDICONTAZIONE DEI SINISTRI	10					10
	3.1	Descrizione delle procedure per la gestione dei sinistri passivi, ivi compresi quelli pregressi, con particolare riguardo alla fase della denuncia e della liquidazione. Assistenza nella gestione dei rapporti con le parti interessate.			5			
	3.2	Descrizione delle procedure per la gestione dei sinistri attivi. Assistenza nella gestione dei rapporti con le parti interessate			3			
	3.3	Fornitura di strumenti informatici per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e per la verifica dei dettagli di ogni singola polizza, informazioni relative ai dati contabili di ciascuna polizza, elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, dettaglio di ogni singolo sinistro inclusa la situazione analitica sinistri/ pagamenti. Saranno valutate positivamente le proposte che richiederanno il minor carico di lavoro in capo agli uffici dell'Ente e che offrono strumenti di facile comprensione ed utilizzo.			2			

4		METODOLOGIA DELLA GESTIONE OPERATIVA comunale	20					20
	4.1	Attività d'identificazione, analisi e valutazione dei rischi propri dell'Ente;			5			
	4.2	Formulazione di ipotesi per la gestione dei rischi e/o azioni correttive volte al massimo risparmio relativo a particolari polizze garantendo massime coperture per l'Ente;			5			
	4.3	Attività di monitoraggio e gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo contabile.			4			
	4.4	Frequenza e modalità di raccordo operativo con gli uffici comunali competenti.			4			
	4.5	Modalità e formulazione di pareri legali in risposta ai vari quesiti in materia assicurativa che vengono posti dagli uffici dell'Ente e relative tempistiche di risposta. La consulenza legale e l'assistenza potranno riguardare in via esemplificativa e non tassativa, eventuali contratti che l'Ente stipuli con terzi, l'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, la verifica di corrispondenza delle polizze da questi stipulate, nonché controllo della regolarità delle fidejussioni presentate a qualsiasi titolo all'Ente. Il candidato dovrà illustrare lo staff dedicato alle attività di consulenza oggetto del presente contratto.			2			
5		MODALITÀ DI ASSISTENZA NELLE VARIE FASI DELLE PROCEDURE DI GARA	8					8
		Assistenza tecnico professionale e tempistiche relative alla fase						

		di predisposizione degli atti e della documentazione necessaria capitolati, disciplinari di gara, lettere d'invito, etc. Supporto alla valutazione delle offerte.						
6		SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI RISPETTO AL CAPITOLATO	2					2
	6.1	I servizi offerti, da prestare con propri mezzi e risorse a favore dell'Ente, non dovranno comportare alcun onere a carico dello stesso. Sono ammessi e saranno valutati al massimo n. 3 servizi aggiuntivi rispetto a quelli richiesti nel capitolato. Tali servizi aggiuntivi dovranno essere presentati in modo dettagliato e saranno considerati obbligazioni contrattuali a carico dell'operatore economico in caso di aggiudicazione. Non saranno ammessi elementi di tipo economico. I servizi proposti dovranno avere connessione con l'oggetto del presente appalto e non dovranno essere tali da snaturare l'oggetto del servizio. In particolare saranno valutati: • numero di servizi offerti • effettiva utilità per l'Ente • effettiva utilità per l'Utenza • innovazione del servizio proposto.						

Ai sensi dell'art. 108, comma 7, del nuovo Codice appalti, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA-ILLUSTRATIVA

Per il criterio di attribuzione del punteggio la Commissione di gara attribuirà collegialmente all'offerta un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1 legato ad un grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERIO DI GIUDIZIO
OTTIMO	1,0	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori. Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/ o quantitativamente/ qualitativamente molto consistenti,

		articolati e rispondenti rispetto alle prescrizioni del Progetto di gara e ai criteri specificati, connotati da concretezza, realizzabilità, efficacia ed innovatività, coerenti e aderenti alla realtà territoriale, di alto interesse e alta utilità per l'Amministrazione Comunale.
BUONO	0,8	Aspetti positivi elevati e buona rispondenza alle aspettative. Contenuti adeguati, descritti in modo chiaro e articolato e/ o quantitativamente/qualitativamente abbastanza consistenti, per la maggior parte articolati e rispondenti rispetto alle prescrizioni del Progetto di gara e ai criteri specificati, connotati da concretezza e realizzabilità, in maggioranza coerenti e aderenti alla realtà territoriale, di interesse e utilità per l'Amministrazione Comunale.
DISCRETO	0,6	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni buone. Contenuti discreti, descritti in modo chiaro e articolato e/ o quantitativamente/qualitativamente moderatamente consistenti, in alcune parti rispondenti rispetto alle prescrizioni del Progetto di gara e ai criteri specificati, connotati da concretezza e realizzabilità, in parte coerenti e aderenti alla realtà territoriale, di interesse e utilità per l'Amministrazione Comunale.
SUFFICIENTI	0,4	Aspetti positivi comunque apprezzabili e di qualche pregio ma al di sotto delle aspettative. Contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente/qualitativamente poco consistenti, di limitato interesse e limitata utilità per l'Amministrazione Comunale.
POCO RILEVANTE	0,2	Miglioramento appena percepibile e molto al di sotto delle aspettative. Contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/ o quantitativamente/qualitativamente poco consistenti, carenti e non rispondenti rispetto alle prescrizioni del Progetto di gara e ai criteri specificati, non coerenti e non aderenti alla realtà territoriale, di non interesse e non utilità per l'Amministrazione Comunale.
IRRILEVANTE	0,0	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante o proposta giudicata non pertinente rispetto a quanto richiesto

I punteggi verranno assegnati a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, secondo i criteri e i parametri sopra evidenziati. La commissione opererà collegialmente. Il punteggio complessivo relativo alla valutazione tecnica delle offerte è dato dalla sommatoria dei punteggi totalizzati per ogni singolo criterio.

19.3 RIPARAMETRAZIONE

Al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sulla base di quanto precedentemente indicato verranno attribuiti 80 punti.

Alle altre offerte verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

$80 \times PN/PM$, dove:

PN: punteggio assegnato all'offerta N

PM: punteggio migliore (la valutazione più alta)

Il punteggio finale risultante per ciascuna offerta verrà esposto con apprezzamento fino al secondo decimale.

La Commissione giudicatrice ha facoltà, nel corso dell'esame delle offerte, di richiedere alle imprese partecipanti chiarimenti, delucidazioni, integrazioni del materiale presentato. La documentazione inviata non verrà restituita.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del Codice. Il punteggio massimo per l'offerta tecnica è pari a 80 punti.

19.4 OFFERTA ECONOMICA (massimo 20 punti)

In relazione alla provvigione offerta da ciascun concorrente, la Commissione attribuirà il punteggio che risulterà dalla applicazione della seguente formula:

$$P_i = P_{\max} * (A_{\min} / A_i)$$

P_i = punteggio attribuito al concorrente i -esimo

$P_{\max}$ = punteggio massimo attribuito all'offerta economica (= 20 PUNTI)

$P_{\min}$ = provvigione più bassa offerta per il servizio (al netto del ribasso e al netto dell'IVA) tra quelli offerti dai concorrenti

P_i = provvigione offerta dal concorrente i -esimo

Nel formulare l'offerta economica, la Società partecipante dovrà indicare, a pena di esclusione, il valore della percentuale di ribasso sull'importo delle relative provvigioni massime poste a base di gara per le rispettive coperture, secondo il seguente dettaglio:

Servizio di brokeraggio assicurativo	PROVVIGIONE ANNUA MASSIMA POSTA A BASE D'ASTA
Polizze Auto	7%
Rami elementari	12%

La graduatoria finale verrà redatta sulla base dei punteggi totali conseguiti da ciascun concorrente, dati dalla sommatoria dei punteggi parziali tecnici ed economici.

La gara verrà aggiudicata all'Operatore che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero quella che avrà ottenuto il punteggio più alto, anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche virtuali saranno effettuate attraverso il SARDEGNA CAT e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al Sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SARDEGNA CAT.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 11/09/2024, alle ore 12:00.

La presente vale quindi come convocazione per le ditte che intendono partecipare, collegandosi da remoto a Sistema, nelle modalità di cui sopra.

Si specifica che non saranno ammesse persone in sala, in quanto la tracciabilità di tutte le fasi della procedura di gara, l'inviolabilità delle buste telematiche e l'immodificabilità di ciascun documento presentato anche in virtù del contemporaneo utilizzo del sistema di firma digitale, sono garantite dal portale SARDEGNA CAT.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante la piattaforma SARDEGNA CAT almeno **12 ore prima** della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante il portale SARDEGNA CAT almeno **12 ore prima** della data fissata.

Il seggio di gara composto dal RUP e da due testimoni procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito dell'offerta inviata dai concorrenti e, una volta aperta, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte ai fini dell'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti conseguenti quale la comunicazione dello stesso ai concorrenti, ai sensi dell'art. 90 del Codice, a mezzo PEC tramite il portale SARDEGNA CAT.

Ai sensi dell'art. 91 del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 99 e 225, del Codice, attraverso l'utilizzo del fascicolo virtuale dell'operatore economico, reso disponibile presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 24 del codice.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice sarà nominata ai sensi dell'art 93 del Codice.

La nomina della commissione giudicatrice avverrà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non dovranno sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasceranno apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche nel caso in cui il RUP decida di avvalersene (cfr. Linee Guida ANAC n. 3 del 11 ottobre 2017).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Codice assicurando il collegamento tra la sezione Amministrazione trasparente e la banca nazionale dei contratti pubblici.

22. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 90 del Codice.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la commissione renderà noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e procederà alla formazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione - o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta purché ritenuta valida.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'artt. 99 e 100 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 99 comma 3 del Codice, verifica l'assenza di cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 e non automatiche ai sensi dell'art. 95, attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del codice, nonché procede alla verifica dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 17 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 17 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La stipula del contratto come prescritto dall'art 17 del Codice deve aver luogo entro 30 giorni successivi al momento in cui è diventata efficace l'aggiudicazione.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La forma del contratto sarà quella della scrittura privata.

Ai sensi dell'art. 106 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 119 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/ o fornitura di cui all'art. 119 del Codice.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

25. ACCESSO AGLI ATTI L'ACCESSO

Agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice. ai sensi dell'art. 36, comma 6 del codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'anac la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Cagliari.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Beatrice Lai